

Roma, 17 novembre 2014

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più

Cordiali Saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

-CORTE SPORTIVA di APPELLO

CALCIATORE SQUALIFICATO – CONGRUITA’ – ART. 19 c. 5 CGS

FATTISPECIE – Il calciatore è stato sanziato per avere, immediatamente dopo la fine della gara di 3° Categoria del Campionato Regionale Abruzzese, Rapino/Treglio, disputata il 13.4.14, colpito con una testata alla regione frontale un avversario, facendolo cadere per terra e causandogli epistassi nasale, successivamente giudicata guaribile in giorni 3

DIRITTO - Quest'ultima soluzione, privilegiata nei primi due gradi di giudizio, appare però influenzata unicamente dalla indiscussa valenza negativa della condotta, senza considerarne gli effetti, decisamente contenuti (lesioni guaribili in 3 giorni) che ne derivarono e che andavano valutati nella quantificazione del periodo di squalifica tenendo anche presente l'indicazione fornita dal legislatore federale con la determinazione del minimo edittale.

SANZIONE – 6 mesi di squalifica

CALCIATORE SQUALIFICATO – SCHIAFFO – CONGRUITA’ – PROVOCAZIONE NON E’ ESIMENTE

FATTISPECIE - la sanzione della squalifica di tre giornate di gara alla calciatrice Giuseppina Moraca del Napoli Calcio Femminile perché al 30° minuto del primo tempo durante la gara di Coppa Italia contro la squadra del Centro Ester colpiva a gioco in svolgimento un'avversaria (portiere della Centro Ester) con uno schiaffo sulla guancia.

DIRITTO – Contrariamente a quanto vorrebbe far credere la società ricorrente la giocatrice Giuseppina Moraca non ha semplicemente appoggiato la mano sul volto dell'avversaria ma ha sferrato uno schiaffo. La circostanza è inconfutabilmente riportata nel referto arbitrale e avvalorata dalle stesse affermazioni della società ricorrente allorchè fa riferimento alla provocazione ricevuta (di cui peraltro non vi è prova agli atti) di fronte alla quale è poco ragionevole pensare che la reazione si sia limitata all'appoggio della mano sul volto.

Peraltro, l'eventuale provocazione non costituirebbe esimente della responsabilità della condotta della calciatrice sanzionata.

SANZIONE – 3 giornate di squalifica

DIRIGENTE SQUALIFICATO –

FATTISPECIE – Una persona, successivamente identificata per il vice presidente del sodalizio locale, aggrediva il secondo arbitro colpendolo con calci al viso e alla regione addominale,

nonostante l'intervento del dirigente accompagnatore, Toscano Salvatore il quale asseriva all'arbitro di aver riconosciuto l'aggressore; subito dopo, però, lo stesso Toscano, assunto da agenti della Polizia, intervenuti sul campo, ritrattava la sua precedente affermazione negando l'avvenuta identificazione.

Il Giudice Sportivo, qualificava la condotta del Toscano come reticente e pertanto riconducibile nell'alveo normativo dell'art.1, comma 1 C.G.S., e gli infliggeva la sanzione della

squalifica fino al 15.10.2014

DIRITTO - Nulla, anzitutto, confuta l'assunto del referto secondo cui il Toscano, intervenuto per soccorrere l'arbitro, avrebbe asserito di aver riconosciuto l'autore dell'aggressione, asserzione, questa, successivamente ritrattata nella deposizione resa alla Polizia così determinando l'accusa di slealtà e scorrettezza per cui si procede, ma le perplessità, non fugate dai risultati dell'indagine delegata, investono i motivi per i quali, nella concitazione del momento e presumibilmente anche al fine di tranquillizzare la vittima, l'incolpato, che per altro verso non pare si trovasse nella posizione ideale per effettuare il riconoscimento, avrebbe affermato all'arbitro, come sostiene, cosa non vera. Se così fosse, e le argomentazioni rassegnate con i motivi rafforzano tale ipotesi, verrebbe vanificato il presupposto o, meglio, la premessa maggiore del sillogisma accusatorio e l'incolpazione non avrebbe più ragion d'essere.

SANZIONE – Annullata

CALCIATORE SQUALIFICATO – PUGNO – CONGRUITA' – ART. 19 c. 4 CGS

FATTISPECIE - espulso su segnalazione del IV ufficiale di gara, il calciatore reo di avere, a gioco fermo, colpito con un pugno un avversario, tale Cani Edgar, facendolo cadere per terra.

DIRITTO – Ricorso per una sanzione di tre giornate. Rigettata perché Va invece evidenziato come siffatta condotta venne posta in essere a gioco fermo, circostanza

questa costituente un'aggravante da tener presente nel giudizio di equivalenza con l'attenuazione eventualmente riconoscibile nelle limitate conseguenze dell'aggressione
SANZIONE – 3 giornate

-APPROFONDIMENTI

Il Trattato di Cotonou: cosa potrebbe cambiare nel calcio italiano

di Guido Del Re

Il Trattato di Cotonou, firmato nel 2000, tra l'UE e i paesi in via di sviluppo (in particolare paesi africani, dell'Oceania e delle isole del Pacifico detti paesi "ACP"), contiene un accordo con la finalità di ridurre le barriere commerciali tra i paesi cosiddetti industrializzati e gli stati ACP. Prima della stipula del Trattato nel 2000, già anni prima, nel 1975, venne stipulato un accordo avente il medesimo oggetto, con l'obbligo di ridiscutere "le barriere commerciali" ogni cinque anni, chiamato la Convenzione di Lomè. Il Trattato di Cotonou entra nel mondo sportivo nell'estate 2012, a seguito della sua recezione, da parte della Federbasket, all'interno dei propri regolamenti. Di fatto, con tale assorbimento, avvenne una equiparazione tra i giocatori provenienti dai paesi dell'UE ed i giocatori provenienti dai paesi ACP. A seguito di tale novità il calcio è rimasto inerte, osservando dall'esterno ma senza la volontà di aprirsi a questo sistema. L'introduzione del trattato nel calcio potrebbe comportare possibili problematiche quali ad esempio il garantire ai tesserati un salario minimo che possa permettere al tesserato di sostentarsi o comunque di poter ritornare nel proprio paese di origine in ogni momento ma dall'altra parte la sua non applicazione potrebbe innescare, come con l'ormai famosissimo caso Bosman, ricorsi ai tribunali nazionali ed internazionali (Corte di Giustizia UE), nel caso in cui una richiesta di tesseramento di un "calciatore ACP" venisse negata richiamando la ratio del Trattato. Il Trattato di Cotonou ha la potenzialità di diventare una svolta epocale nel calcio come lo fu la famosissima sentenza Bosman, in quanto si aprirebbe una nuova frontiera del calcio. Probabilmente il suo assorbimento nel "mondo calcio" eliminerebbe la "tratta" di calciatori africani che viene spesso avviata da addetti del settore di dubbia moralità, però da un punto di vista strettamente normativo si potrebbero creare una serie di problematiche riguardanti ad esempio la tutela dei tesserati, la cura dei vivai e la crescita dei calciatori utilizzabili per le nazionali. Queste potrebbero essere le criticità della nuova era Cotonou. Solo con l'assorbimento di

tale trattato potremo realmente comprende i pro ed i contro. I paesi aderenti al Trattato di Cotonou, i cui calciatori potrebbero essere tesserati alla stregua dei calciatori Ue, sono i seguenti: AFRICA: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa D'avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democaritca del Congo, Repubblica del Sudafrica, Ruanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe; CARAIBI: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, Repubblica dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago; ISOLE DEL PACIFICO: Figi, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Stati federati della Micronesia, Timor Est, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Cosa prevede il nuovo DL Stadi

di Francesco Casarola

Con l'approvazione in Senato del 15 Ottobre, è entrato in vigore il nuovo DL Stadi che contiene numerose novità normative in ambito "sportivo". E' stato introdotto il "Nuovo" Daspo, che prevede la novità del cosiddetto Daspo di gruppo. Secondo la nuova disposizione normativa ai tifosi cosiddetti violenti lo stadio verrà interdetto per un tempo maggiore rispetto alla precedente normativa e verrà ampliato il palcoscenico dei possibili soggetti destinatari: ossia coloro che hanno subito denuncia o condanna per l'esposizione di striscioni offensivi, violenti o razzisti, e per coloro che abbiano commesso reati contro l'ordine pubblico o altri delitti gravi. Inoltre il Daspo potrà comunque colpire chi partecipa anche all'estero a scontri o tafferugli che possano mettere a rischio la sicurezza o l'ordine pubblico. Sempre in materia di tifoserie violente, è stato introdotto l'arresto in flagranza differita anche contro chi intona cori o innalza striscioni che incitano alla discriminazione razziale o etnica. Alla pari dei mafiosi e dei terroristi, i soggetti colpito dal Daspo, se recidivi e ritenuti pericolosi, potranno essere sottoposti dal tribunale alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, integrata se necessario da altre misure di prevenzione quali il divieto o l'obbligo di soggiorno. Altra novità riguarda il divieto di trasferta per uno o due campionati nel caso di gravi episodi di violenza: il ministro dell'Interno, per una durata massima di due anni, puo' infatti

chiudere il settore ospiti e vietare la vendita di biglietti ai tifosi che risiedono nella provincia della squadra interessata. Inoltre saranno le società sportive a dover “gestire economicamente” la sicurezza devolvendo una quota dell'incasso (dall'uno al 3 per cento) per pagare gli straordinari degli agenti addetti alla sicurezza. In via sperimentale alla polizia sarà data in dotazione la pistola elettrica cosiddetta “Taser”. La sperimentazione dovrà però avvenire con le necessarie cautele per la salute e secondo principi di precauzione. In tema di “frode in competizione sportiva” è stato varato un quadro normativo più pesante che contempla un inasprimento delle sanzioni in particolare per chi “compra o vende” una partita, potrà rischiare in futuro fino a 9 anni di carcere. L'inasprimento riguarda anche la fattispecie aggravata che scatta in caso di combine che influiscono su scommesse autorizzate, consentendo l'uso di intercettazioni e legittimando l'arresto facoltativo in flagranza e misure cautelari in carcere.

CORSI

CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI CALCIATORE E MEDIATORI SPORTIVI

Mission

La finalità del corso è quella di assistere i corsisti garantendo loro una idonea analisi e trattazione degli istituti relativi al trasferimento ed al tesseramento dei calciatori sia a livello nazionale che internazionale, della normativa sportiva nazionale ed internazionale e della normativa relativa alla giustizia sportiva. La metodologia didattica, specificamente elaborata, avrà specifica valenza nel costituire un bagaglio di esperienza necessario per intraprendere, nel migliore dei modi, l'attività di Agente di Calciatori o Mediatore Sportivo.

Febbraio/Marzo 2015 ROMA: 28 febbraio: dalle ore 10.00 alle ore 12: Presentazione del Corso, illustrazione del metodo didattico e distribuzione del materiale ai corsisti. Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 prima lezione. **1,6,7,13,14,20,21 marzo:** il venerdì dalle ore 10 alle ore 18 con pausa pranzo di un'ora dalle 13 alle 14; il sabato dalle ore 10 alle 13.

MILANO:

27,28,29 marzo: dalle ore 10 alle ore 18 con pausa pranzo di un'ora dalle 13 alle 14.30.

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI OSSERVATORI SPORTIVI

Il corso di formazione per aspiranti osservatori è rivolto a tutti coloro che vogliono

intraprendere l'attività di osservatore, ad agenti/intermediari sportivi o aspiranti tali che vogliano acquisire tecniche e metodologie per lo studio delle squadre e per la ricerca delle idonee caratteristiche in un aspirante calciatore ed a coloro che desiderano acquisire competenze giuridico-calcistiche indispensabili per lavorare nel mondo del calcio o per collaborare con agenti dei calciatori e/o con società di calcio. Il corso ha come obiettivo quello di dare al corsista una adeguata preparazione tecnica e didattica. Durante il corso verranno trattati gli argomenti necessari per comprendere la figura dell' Agente di calciatori/Intermediario Sportivo ed i suoi rapporti di lavoro con l'osservatore, il contratto di collaborazione tra osservatore di calcio e agente dei calciatori, la funzionalità del trasferimento nazionale ed internazionale e le principali norme della FIGC sui giovani calciatori.

Il tutto analizzato da esperti del settore i quali, con l'ausilio di videoproduzioni esamineranno "live" le tecniche di studio e di "osservazione" di giocatori e squadre di calcio.

Gli incontri saranno ripartiti in due blocchi: durante il primo verrà svolta una lezione teorica mediante lo studio e l'analisi della normativa giuridico-sportiva, la redazione di test e la visione di una partita in video; durante il secondo si procederà alla visione della partita dal vivo con la redazione delle schede tecniche.

SEDE E ORARI

Studio Legale Del Re, Via Virginio Orsini n.21, Roma.

Lezioni: Venerdì 23 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,00; Sabato 24 gennaio dalle ore 11,00.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI

FIGC

GRUPPO 24 ORE E INFRONT: FORMALIZZATO L'ACCORDO DI ADVISOR COMMERCIALI

CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- Il Gruppo 24 ORE - il principale gruppo editoriale multimediale attivo in Italia nel settore dell'informazione economica, finanziaria, professionale e culturale - e Infront Sports & Media - l'azienda leader al mondo nella gestione dei diritti marketing e media - hanno siglato oggi il contratto di Advisor Commerciali che legherà le due società alla FIGC

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio - per il quadriennio 2015-2018. Alla presenza dei media, il Presidente FIGC Carlo Tavecchio, il Direttore Generale FIGC Michele Uva, il Presidente del Gruppo 24 ORE Benito Benedini e il Presidente di Infront Italy Marco Bogarelli hanno illustrato le caratteristiche dell'accordo che avrà valenza effettiva dal 1 gennaio 2015.

RACCOLTA FONDI GENOVA: ATTIVAZIONE NUMERO VERDE

Il Calcio per Genova: attivo il numero verde 800 585858 per la ricostruzione degli impianti calcistici

E' attivo da oggi il numero verde **800 585858**, con il quale è possibile partecipare alla campagna di solidarietà lanciata dalla **FIGC** a favore della ricostruzione degli impianti calcistici del capoluogo ligure. Coloro che doneranno con carta di credito avranno anche una piacevole sorpresa: a rispondere sarà infatti la voce del capitano azzurro Gigi Buffon, che li guiderà nella procedura.

E' questa una delle iniziative promosse dalla Federcalcio per testimoniare la propria vicinanza alla popolazione genovese, una campagna benefica che culminerà nell'amichevole promossa martedì sera tra la Nazionale di Conte e l'Albania allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova (calcio d'inizio alle ore 20.45).

Per l'occasione, nei giorni scorsi sono state ufficializzate altre iniziative di fundraising, come la scelta di destinare una quota degli introiti derivanti dai diritti televisivi della partita e quella di devolvere l'equivalente economico del numero di biglietti omaggio distribuiti in occasione della precedente gara disputata dalla Nazionale a Genova (Italia- Stati Uniti del 29 febbraio 2012). Ma la solidarietà di tutto il mondo del calcio alla città e alla sua gente si è manifestata anche attraverso l'immediato stanziamento di fondi da parte della Lega di Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, oltre al coinvolgimento delle componenti tecniche Aia, Aic, Aiacc, a conferma di come tutta la famiglia del calcio italiano sia unita per Genova e in particolare per la ripresa dell'attività sportiva nelle zone colpite dall'alluvione.